



1. Obiettivi del Regolamento e del Piano di conservazione e gestione delle popolazioni di cervo

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e realizzazione delle attività di controllo numerico della popolazione di cervo dell'Unità di Gestione "Parco Nazionale dello Stelvio – Val di Sole", mediante abbattimenti con l'ausilio di personale appositamente formato (coadiuvanti) nel Parco Nazionale dello Stelvio Trentino.

Per quanto non specificato, il regolamento, fa riferimento ai contenuti del "Piano di conservazione e gestione del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio Trentino", approvato dalla Giunta provinciale contestualmente a questo regolamento.

Il Piano si prefigge l'obiettivo di ridurre gli squilibri ecologici e i danni causati dalla elevata densità di popolazione del cervo all'interno del Parco, anche attraverso una azione di riduzione di tale densità.

Il presente regolamento ha validità per la stagione di controllo 2022-23 e potrà essere aggiornato per le stagioni successive in relazione ad aspetti non sostanziali, con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento.

2. Modalità di riduzione della popolazione all'interno del Parco mediante abbattimenti

La riduzione delle consistenze della popolazione di cervo nel Parco viene perseguita mediante prelievi - distinti in classi di sesso ed età secondo quanto di seguito specificato - effettuati con abbattimenti degli animali mediante armi da fuoco di precisione (con ottiche montate), preceduto da una scelta (identificazione) del soggetto da prelevare.

Gli effetti negativi degli abbattimenti sul comportamento della popolazione devono essere minimizzati attraverso un comportamento prudente e dalla durata il più possibile breve (e/o intervallata da periodi di sospensione) del periodo di controllo.

L'attività di prelievo mediante abbattimenti – denominata "selecontrollo" (controllo selettivo) - si basa sulla collaborazione di personale esterno, dotato di porto d'armi, licenza di caccia e di capacità specifiche accertate dal Parco (denominato "Coadiuvante" alle attività di controllo).

Per la realizzazione degli abbattimenti dovranno essere utilizzate esclusivamente munizioni non contenenti piombo.

3. Il Piano di controllo numerico della popolazione

La proposta di piano prevede due anni di prelievo sperimentale, di entità numerica limitata, volti ad una prima riduzione della popolazione e alla valutazione dell'efficienza e fattibilità dei metodi proposti, una seconda fase di prelievi finalizzati ad una effettiva riduzione numerica della popolazione all'interno del Parco e successivamente, una terza fase di prelievi a regime, finalizzati alla stabilizzazione della crescita della popolazione all'interno del Parco.

I due anni di prelievo sperimentale saranno il 2022 e il 2023; nel periodo 2024 -2026 verranno effettuati i prelievi con finalità riduttive della popolazione.

Per evitare qualsiasi rischio alla popolazione, durante il quinquennio (2022-2026) dovranno essere costantemente effettuate le operazioni di monitoraggio sulla popolazione e, qualora dopo i primi due anni di intervento la consistenza riscontrata (attraverso i censimenti) si discostasse significativamente dal valore di mantenimento previsto, il programma dovrà essere riequilibrato.

4. Prelievi per classi di sesso e di età

La struttura per sessi ed età dei piani di controllo è così costituita:

	Piccoli	Femmine		Maschi		Numero /anno
		Sottili	Adulte	Fusoni	Adulti (≥2 anni)	
Anni	32%	10%	33%	10%	15%	
2022-2023	56-60	16-20	57-61	16-20	25-29	180
2024-2026	126-130	38-42	130-134	38-42	58-62	400

Per giovani (sottili e fusoni) si intendono gli animali di 1 anno compiuto di età, mentre per adulti s'intendono i soggetti di 2 o più anni di età.

Nella proposta attuale si ritiene utile che, al fine del completamento dei piani anche per le classi maschili, il 100% dei maschi adulti da abbattere rientri entro il limite delle 8 punte complessive; è considerata punta qualsiasi ramificazione di lunghezza superiore ai 2 cm, misurati in linea retta dalla base della stanga in cui è presente la concavità della punta all'estremità della punta stessa.

Per corona s'intende la presenza sopra il mediano di un numero di punte uguale o superiore a tre. Deve risultare chiaro che il prelievo di un cervo maschio adulto comporta la necessità di visionare adeguatamente il capo al fine di escludere la presenza di corona anche solo su una stanga (da cui la necessità di utilizzo di strumentazione ottica adeguata).

Nel caso di presenza di una stanga rotta il numero di punte sarà calcolato raddoppiando quello della stanga integra.

La limitazione degli abbattimenti di maschi adulti con un numero di punte maggiore o uguale a 8 sussiste in considerazione del fatto che l'obiettivo principale, in questa prima fase di avvio, è quello di concentrare gli abbattimenti dei cervi maschi sub-adulti nella classe dei 2-5 anni di età.

Le modalità organizzative previste consentiranno di minimizzare la possibilità di prelievi soprannumerari nelle diverse classi.

Negli abbattimenti sono previste le seguenti tolleranze ai fini della attribuzione delle penalità disciplinari di cui alla Tabella riportata al successivo punto 9:

- Femmina sottile — Femmina adulta
- Femmina sottile — Piccolo
- Maschio fusone con palchi inferiori a 4 cm — Femmina
- Maschio fusone — Maschio adulto con stanga non ramificata.

Le determinazioni dei programmi di prelievo in ordine alle classi di età e sesso, come sopra specificato, sono da considerarsi di carattere orientativo, in quanto obiettivo del Piano di Controllo del cervo è quello di soddisfare la programmazione sul numero complessivo degli abbattimenti previsti, per tutta la Zona di controllo (tutte le 11 macroaree), in considerazione delle sopra citate classi di sesso e di età, per le quali si ammette una tolleranza di ± 2 animali (si veda tabella del piano di controllo indicata sopra). Non è sanzionabile fino a 2 animali in più rispetto a quanto stabilito nella tabella.

Fermo restando quanto sopra, per la classe dei maschi adulti è necessario indirizzarsi sui capi con palco a numero di punte inferiore a 8; una violazione di tale principio, pur orientativo, non è oggetto di sanzione ma esclusivamente di un provvedimento di carattere disciplinare ai fini stessi del Piano di Controllo.

Analogamente anche la suddivisione dei capi per ciascuna macroarea è da considerarsi allo stesso modo di carattere orientativo e la pianificazione relativa verrà costantemente aggiornata procedendo con l'implementazione del piano di controllo.

5. Area d'intervento

Le zone d'intervento cui fa riferimento il Piano corrisponde al territorio del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino (Allegato 1). Tale area ha una superficie di 17.579 ha, di cui circa 4.439 ha vengono utilizzati in modo consistente dal cervo per lo svernamento.

La Zona in cui è autorizzato ed effettuato il controllo (denominata Zona di controllo) riguarda esclusivamente parte delle aree di svernamento del cervo nei territori del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino, evitando in modo assoluto di agire nelle aree utilizzate dalla popolazione esclusivamente durante l'estate, al fine di garantire, in tali aree, la necessaria tranquillità e l'attuale confidenza e contattabilità della popolazione. I confini della Zona di controllo sono definiti e individuati nella cartografia allegata; essa ha una superficie di 3.850 ha e comprende quasi esclusivamente i quartieri di svernamento del cervo delle due valli di Rabbi e di Peio. L'area comprende i siti a maggior concentrazione invernale della popolazione.

La Zona di controllo è suddivisa in 11 Macroaree (superficie media 350 ha, min 155 ha, max 545 ha) utilizzate come unità territoriali di controllo, come mostrato in Allegato 1.

Nelle Macroaree F e M (come da apposita cartografia) il prelievo deve avvenire esclusivamente da postazioni fisse predeterminate e definite nel rispetto della L.p. 24/1991 e in presenza degli Agenti del Corpo Forestale Trentino. L'attività di controllo nelle medesime Macroaree F e M prende avvio unicamente a seguito di specifico atto del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, trasmesso al Corpo Forestale Trentino e ai Comuni interessati.

La distribuzione dei prelievi per quantità, classi di sesso ed età e tempi è articolata per l'intera Zona di controllo secondo programmi settimanali; la suddivisione per ciascuna Macroarea deve essere considerata solamente orientativa.

6. Figure responsabili e professionali coinvolte

Responsabile del Parco Nazionale dello Stelvio (ResPNS)

È il responsabile della programmazione delle attività di controllo e della verifica della correttezza di tutti i passaggi delle azioni svolte; viene individuato dal Parco. Il ResPNS provvede a definire i Programmi stagionali delle uscite e a trasmetterli al ResACT per le attività di sua competenza.

Responsabile/i tecnico/i del Corpo Forestale Trentino P.N. Stelvio (ResCFT)

È il responsabile della programmazione delle attività di verifica e ispezione che competono al personale del Corpo Forestale Trentino per garantire il corretto svolgimento delle azioni di selecontrollo. Il ResCFT provvede a verificare la compilazione delle schede dei Libretti di Selecontrollo e la ricezione di tutte le segnalazioni relative alle fasi operative del controllo. Inoltre, provvede all'inserimento dei dati delle uscite di controllo, di cui all'allegato 2, in apposito Database.

Il ResCFT, ai sensi dell'art. 44 ter, comma 2 della L.P. 11/2007, è responsabile della verifica dei capi prelevati rispetto alla disponibilità del piano di controllo e dell'eventuale accertamento delle violazioni alle disposizioni di questo regolamento.

Responsabile dei coadiuvanti del Distretto faunistico Val di Sole (ResACT)

È il responsabile dell'organizzazione e della programmazione delle uscite svolte dai coadiuvanti abilitati, individuato dall'ACT. Riceve dal ResPNS i Programmi stagionali delle uscite (che contengono le informazioni relative alla quantità, qualità e localizzazione dei cervi da prelevare). Provvede a pianificare la turnazione dei Coadiuvanti per le attività settimanali programmate e a comunicare i nominativi al ResPNS e al ResCFT; verifica che nell'organizzazione delle squadre deve essere assicurata la gestione delle emergenze anche mediante apparati radio che a questo fine sono forniti dal Parco. Provvede anche all'individuazione di una nuova squadra in sostituzione di quelle che rinunciano a un'uscita programmata.

Responsabile del Monitoraggio (ResMONIT)

È il responsabile della correttezza dell'esecuzione di tutti i monitoraggi biometrici e sanitari sui cervi abbattuti in controllo ed è individuato tra il personale del Parco. Si occupa della corretta registrazione delle informazioni relative ai prelievi realizzati, delle misurazioni biometriche sui cervi prelevati, delle misurazioni di tutti i parametri fisiologici e sanitari che si intende raccogliere, al fine di analizzare la condizione e la costituzione dei cervi e collabora con l'IZSV e nella raccolta dei dati sanitari a discrezione e sotto indicazione dell'Istituto stesso. Si occupa, inoltre, di compilare tutte le apposite schede di raccolta dati e le schede relative ai cervi prelevati ed ai relativi cacciatori. Inoltre, provvede all'inserimento dei dati biometrico-sanitari e delle attività di controllo, di cui all'allegato 3, in apposito Database.

Agenti del Corpo Forestale Trentino (AgCFT)

Il ResCFT si avvale della collaborazione di altri Agenti del Corpo Forestale Trentino nell'ambito delle attività di controllo. Il Corpo Forestale Trentino, responsabile dell'attività di sorveglianza sul territorio trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 44 ter, comma 2 della L.P. 11/2007, è responsabile anche della verifica e dell'ispezione delle attività dei coadiuvanti a garanzia del corretto svolgimento delle azioni di prelievo. Durante le normali attività di selecontrollo, agli Agenti del Corpo Forestale Trentino compete il controllo del rispetto delle regole da parte dei coadiuvanti.

Coadiuvanti

Sono i responsabili della realizzazione degli abbattimenti di controllo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e secondo le indicazioni temporali e di localizzazione geografica contenute nei Programmi settimanali delle uscite.

Al fine di garantire un adeguato controllo del materiale conferito al Centro di Raccolta/Centro Lavorazione Selvaggina, l'elenco nominale dei coadiuvanti abilitati viene annualmente inviato all'APSS.

Per la stagione 2022-2023 potranno partecipare alle attività di controllo le persone in possesso della qualifica di coadiuvante che sono in possesso di tutti seguenti requisiti, previo superamento dell'esame del corso di formazione:

- essere in regola con i pagamenti del permesso di caccia per una delle Riserve di Caccia del Distretto Val di Sole;
- assenza di sospensioni dall'attività venatoria negli ultimi 10 anni, in seguito a commesse infrazioni;
- per poter ricoprire il ruolo di caposquadra, essere in possesso della qualifica di "esperto accompagnatore", ai sensi dell'art. 39 della L.p. 24/1991, riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Trento;
- essere in possesso della qualifica di persona formata ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004, all. III, sez. IV, cap. I, per potere esercitare le attività di prelievo come Coadiuvante;
- sottoscrivere la documentazione necessaria per le finalità del d.Lgs 81/2008 e s.m..

I Coadiuvanti sono appositamente formati in base al “Corso per l’abilitazione alla figura di coadiuvante alle attività di controllo del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio Trentino” ed acquisiscono l’abilitazione al controllo numerico dopo avere superato una specifica prova di esame scritta ed effettuato una prova di sparo.

La prova di sparo, da effettuarsi presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, alla presenza di un direttore di tiro abilitato, consiste nell’effettuazione di 5 tiri ad una distanza di 100 m, oppure ad una distanza di 200 m. I costi relativi alle prove di sparo, con esclusione del costo delle munizioni, saranno sostenuti dal Parco.

Farà fede il rilascio di un attestato timbrato e firmato dal direttore di tiro che riporterà tra l’altro la marca, modello, calibro e numero di matricola dell’arma utilizzata, nonché l’affermazione con la quale il tiratore dichiara che la munizione utilizzata impiega proiettili privi di piombo e ne specifica le caratteristiche.

L’attività di selecontrollo potrà essere effettuata solamente con l’arma dotata del sopracitato attestato e munizioni con proiettili privi di piombo.

Con l’abilitazione, conseguita con le prove sopra descritte, ai coadiuvanti è fornito il libretto di selecontrollo, cui Coadiuvanti hanno titolo anche per gli anni successivi, purché in possesso di permesso di caccia nel Distretto Val di Sole.

Ogni anno successivo alla prima abilitazione in qualità di coadiuvante, ciascun coadiuvante stesso dovrà presentare un nuovo certificato di taratura dell’arma, secondo le modalità di cui sopra, ottenuto tra il 1 agosto e il 15 ottobre antecedente al periodo di controllo annuale.

Gruppo Conduttori cani da traccia

Sono i responsabili delle azioni di ricerca dei capi feriti. Ogni coadiuvante che ferisce un animale è tenuto a sospendere l’attività di controllo e a chiamare il Responsabile tecnico del Corpo Forestale Trentino P.N. Stelvio (ResCFT), che provvederà a fornire l’intervento di un Conduttore di cane da traccia abilitato ai sensi della normativa vigente. I conduttori dovranno utilizzare munizioni prive di piombo (unica tipologia di munizione autorizzata all’interno del Parco). Per ogni giornata di controllo saranno presenti almeno 2 Conduttori, a disposizione per eventuali chiamate.

Per ogni giornata di disponibilità, ai Conduttori è riconosciuto un compenso netto, da definire con provvedimento del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette nell’ambito dei programmi periodici di spesa per il funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino.

7. Tempi e durata dell’azione di controllo

- a) La realizzazione delle attività di controllo prevede una prima sessione nel periodo novembre-dicembre 2022 (prima sessione di controllo); le date di tale prima sessione sono fissate con provvedimento del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, che viene trasmesso ai Comuni interessati, al Corpo Forestale Trentino e al Responsabile ACT. All’interno di questo periodo tutti i giorni della settimana sono potenzialmente idonei e indicati per effettuare i prelievi. Tuttavia, per permettere un’adeguata organizzazione e controllo delle attività, i prelievi vengono effettuati nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.
- b) Le specifiche giornate e le Macroaree in cui viene attivato il controllo sono definite in base a Piani settimanali di controllo, definiti di volta in volta dal Responsabile del Parco che li comunica per tempo al Responsabile dei coadiuvanti del Distretto faunistico Val di Sole (ResACT).
- c) In relazione all’andamento meteo climatico invernale è prevista la possibilità di posticipare l’inizio delle attività di controllo su decisione del Responsabile del Parco.
- d) Possibili proroghe sono previste per il periodo 10 gennaio 2023 – 28 febbraio 2023 (seconda sessione di controllo), in relazione ai risultati conseguiti nel primo periodo e a condizioni meteo-climatiche che non costringano la popolazione di cervi a un eccessivo dispendio energetico in relazione alle attività di controllo. L’attivazione dell’attività di controllo nella seconda sessione è

disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, che viene trasmesso ai Comuni interessati, al Corpo Forestale Trentino e al Responsabile ACT.

- e) Nel caso in cui il controllo numerico effettuato in autunno-inverno non riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati, nell'area sarà possibile prevedere una fase successiva di controllo numerico durante il periodo primaverile (marzo-aprile) in cui i cervi si distribuiscono, durante le ore notturne, lungo i prati di fondovalle. Tale attività di controllo viene condotta esclusivamente da personale del Corpo Forestale Trentino e può essere realizzata con ottiche a infrarossi. L'obiettivo è il prelievo di molti animali in poche notti, minimizzando in termini assoluti il disturbo e la percezione dell'abbattimento. L'attivazione di tale fase è eventualmente disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, sentito il Servizio Foreste.
- f) Per qualsiasi motivo di carattere organizzativo e di opportunità, il Parco può decidere, a suo insindacabile giudizio, di sospendere l'attività di controllo o di modificarne i tempi e i ritmi, dandone comunicazione al Responsabile ACT che provvederà a darne opportuna comunicazione a tutti i coadiuvanti.

8. Modalità di organizzazione e realizzazione dei prelievi di controllo

PROGRAMMI USCITE

- a) Al fine di organizzare al meglio le attività di controllo, programmare i prelievi per tempi, quantità, qualità e localizzazione geografia e di poterne predisporre un adeguato controllo, i prelievi devono essere organizzati sulla base di programmi di uscite stagionali, definiti di volta in volta dal responsabile del Parco (ResPNS).
- b) Il ResPNS consegna, di volta in volta, il Programma stagionale delle uscite al Responsabile dei coadiuvanti del Distretto faunistico Val di Sole (ResACT), che lo restituisce debitamente compilato, inserendo in ciascuna giornata i nominativi delle Squadre incaricate delle azioni di controllo per ciascuna macroarea. E' responsabilità del ResACT l'individuazione delle squadre che parteciperanno ad ogni singola giornata di controllo nelle macroaree stabilite.
- c) Il Programma stagionale delle uscite ha un formato standard che definisce:
 - in quali giorni si effettua il controllo;
 - il numero di capi da prelevare suddivisi per sesso ed età;
 - le macroaree che potranno/dovranno essere oggetto di intervento in ciascuna giornata in cui è programmato il controllo nel periodo individuato.
- d) I documenti di programmazione stagionale, per le due sessioni di controllo, devono essere consegnati al ResACT entro quindici giorni precedenti all'inizio delle attività e dovranno essere riconsegnati al ResPNS entro cinque giorni all'inizio delle attività stesse.
- e) La distribuzione temporale delle Squadre nelle macroaree di volta in volta aperte alle azioni di controllo si svolgerà secondo quanto previsto dai programmi stagionale, che verrà confermato o modificato a livello di ciascuna settimana di controllo, e dovrà fare in modo che l'efficienza di prelievo garantisca nei termini previsti il completamento del piano di controllo.
- f) Il programma stagionale che stabilisce per ciascuna giornata le macroaree aperte alle azioni di controllo e le squadre ammesse, viene esposto presso le apposite bacheche in cui sono posizionate anche le cassette in cui vengono inserite le dichiarazioni di uscita di cui al punto 9.
- g) All'inizio di ogni giornata il ResCFT raccoglie tutte le schede imbucate (Allegato 2) per il controllo dei coadiuvanti in attività;
- h) Il ResCFT prepara inoltre un riassunto degli esiti della settimana di selecontrollo (cervi abbattuti per sottozona, sesso, età, numero di feriti, uscite per macroarea).

ORGANIZZAZIONE IN SQUADRE

- a) I Coadiuvanti sono organizzati in Squadre composte da un numero minimo di 3 coadiuvanti e massimo di 10. La distribuzione dei piani di controllo e dello sforzo di controllo nelle Macroaree viene effettuata tenendo conto delle squadre come unità di riferimento.

- b) Ogni squadra nomina un Caposquadra, che ha il ruolo di responsabile dell'organizzazione delle squadre e delle azioni di controllo svolte dalla squadra stessa, ferma restando la responsabilità personale del singolo coadiuvante;
- c) Durante ciascuna giornata di controllo, la squadra deve essere presente nella Macroarea assegnata con un numero minimo di 3 coadiuvanti.
- d) Il Responsabile del Parco distribuisce a ciascun caposquadra, prima dell'inizio del periodo di controllo, un numero di fascette-datario inamovibili uguali al doppio dei coadiuvanti presenti in ciascuna squadra. Nei casi in cui la squadra esaurisca le fascette ha la possibilità di richiederne altre. La distribuzione delle fascette aggiuntive viene effettuata con intervallo settimanale. Entro 15 giorni dalla fine delle attività le fascette-datario non utilizzate, congiuntamente ai libretti di uscita, devono essere raccolte dal caposquadra e consegnate presso gli uffici del PNS.
- e) Il numero massimo di cervi abbattibili giornalmente da ciascun coadiuvante è pari a 2;
- f) Per ogni squadra deve essere garantita la possibilità di effettuare chiamate di emergenza in assenza di copertura telefonica; a questo fine il Parco fornisce un idoneo numero di apparati radio PMR (Personal Mobile Radio – 446 MHz).

9. Obblighi dei Coadiuvanti e raccomandazioni

- a) All'inizio del periodo di controllo, a cura del Parco viene consegnato a ciascuno un personale Libretto di selecontrollo. Ogni Coadiuvante è tenuto alla sua compilazione per ogni uscita (indipendentemente dal successo di abbattimento). Ciascuna scheda del libretto è composta da tre parti (Scheda A, B e C). Le schede B e C sono staccabili.

La Scheda C deve essere compilata e imbucata nelle apposite cassette nella giornata di controllo prima dell'uscita.

La Scheda A (matrice, identica alla scheda B) deve essere compilata e rimane nel libretto che verrà riconsegnato al ResACT alla fine delle attività annuali di selecontrollo.

La Scheda B deve essere compilata con tutte le informazioni richieste al termine della giornata di controllo e imbucata nelle apposite cassette al rientro.

- b) Vengono predisposte due bacheche in cui esporre tutte le comunicazioni in merito alla programmazione delle azioni di controllo e sulle quali sono posizionate le cassette in cui imbucare le schede C (cartoline di uscita) e le schede B (denuncia termine uscita) presso:
 1. Peio, presso la sede del Parco a Cogolo, per uscita nelle macroaree A, B, C, D, E;
 2. Rabbi, presso Rabbi Fonti - sede del nuovo Centro Visitatori del, per uscita nelle macroaree G, H, I, L.
- c) Il Parco si fa carico di stabilire gli accordi con i proprietari delle strade forestali di tipo B al fine di ottenere l'autorizzazione al transito veicolare per i coadiuvanti. A ciascun coadiuvante abilitato viene consegnato, oltre al permesso o, ove ne abbia diritto, al contrassegno per i titolari di diritto di uso civico, previsti dall'art. 100 della L.p 11/2007, un apposito contrassegno che si raccomanda di utilizzare esclusivamente per le attività di controllo e di mettere in vista sulla autovettura, che certifica il coinvolgimento nelle attività di controllo. Resta ferma per i coadiuvanti e per i Conduuttori dei cani da traccia la possibilità di ottenere l'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 28 del d.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/leg per la ricerca degli animali feriti e il recupero di quelli abbattuti.
- d) Durante la giornata di attività ogni coadiuvante ha l'obbligo di:
 1. dichiarare la giornata di attività inserendo in una delle apposite cassette la scheda C, nella giornata autorizzata, prima dell'inizio dell'attività stessa (parte 3 della scheda del Libretto del selecontrollo, in Allegato 2 al presente regolamento);
 2. segnalare tempestivamente mediante telefono o apposita applicazione telefonica ogni sparo effettuato al Responsabile Tecnico del Corpo Forestale Trentino (ResCFT), specificando il

- relativo esito (sparo non andato a segno o avvenuto abbattimento di un capo o avvenuto ferimento di un capo);
3. apporre l'apposita fascetta-datario sull'animale abbattuto (o sugli animali abbattuti), prima di effettuare le operazioni di eviscerazione; la fascetta deve essere posizionata lungo il tendine d'achille di una delle zampe posteriori (per evitare che venga tolto con l'asportazione delle zampe stesse);
 4. compilare il Libretto del selecontrollo nelle sue schede A e B al termine della giornata di controllo ed inserire, entro le ore 16.30, la scheda B in una delle apposite cassette (per ogni uscita saranno evidenziati i colpi sparati, i cervi osservati, gli animali feriti e gli animali abbattuti). In caso di ritardo nella chiusura dell'uscita dovrà essere avvisato il ResCFT al numero di telefono individuato;
 5. conferire obbligatoriamente al Centro di Raccolta, individuato con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, i capi abbattuti in selecontrollo nel tempo più breve possibile, dove sarà effettuata la preparazione del capo e dove saranno effettuate le misurazioni biometriche e i campionamenti sanitari previsti dalle normative vigenti o dalle procedure individuate dal Parco (presso il Centro di Raccolta potranno essere consegnate le schede B di rientro dall'attività);
 6. Eviscerare i cervi abbattuti, possibilmente direttamente in campo, e raccogliere e consegnare al Centro di Raccolta tutti gli organi/campioni che verranno individuati e indicati all'inizio della stagione dal ResPNS come necessari. Tali campioni dovranno essere consegnati riposti in un sacco a parte sul quale viene indicato il numero della fascetta apposta al capo.
- e) Durante la giornata di attività a ogni coadiuvante è raccomandato di parcheggiare l'auto nel luogo dichiarato nella scheda C (esibendo l'apposito contrassegno)
 - f) Le attività di controllo da parte dei coadiuvanti sono autorizzate da un'ora prima dell'alba alle ore 13:00 dal 1 dicembre sino al termine delle azioni di controllo. I capi prelevati devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta autorizzato entro le ore 17:00.
 - g) Si raccomanda che il Caposquadra comunichi tempestivamente al ResCFT la chiusura delle attività di controllo quando tutti i coadiuvanti hanno imbucato la scheda B al rientro.
 - h) In caso di presenza di femmina con piccolo al seguito va abbattuto prima il piccolo.
 - i) Rispetto alle limitazioni di prelievo dei maschi, la misurazione della punta viene effettuata in linea retta dalla base della stanga in cui è presente la concavità della punta all'estremità della punta stessa. Si considerano punte le cime con lunghezze misurate in tal modo superiori ai 2 cm.
 - j) È consentito l'utilizzo di sole carabine a canna rigata munite di ottica di precisione, secondo quanto previsto dalle Prescrizioni Tecniche per l'esercizio della caccia – Disposizioni varie per la stagione venatoria 2022-2023 – Legge Provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24, art. 29, comma 9, lettere b) e c). Ai sensi dell'art. 7, comma 2 delle suddette Prescrizioni Tecniche: *“la caccia al cervo può essere esercitata esclusivamente con fucile di calibro non inferiore a 6 millimetri e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 57 millimetri, con il calibro 307 W., 308 W., 270 W.S.M., 300 W.S.M., 7 W.S.M. È altresì consentito l'uso dei seguenti calibri: 6,5x55 Swedish; 6,5-284 Norma; 7,5x55 Swiss; 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum, 300 Remington Short Action Ultra Magnum, 7 mm Zentile, 6,5 Creedmoore, 6,5x47 Lapua e 260 Remington”*. Questo, considerando che è obbligatorio l'utilizzo di proiettili monolitici o comunque senza piombo.
 - k) La distanza di tiro non deve superare i 200 m per diminuire il rischio di ferimenti e per non aumentare eccessivamente la distanza di fuga nella popolazione, rendendo via via più difficoltosa l'attività di controllo.
 - l) L'esito di ogni tiro deve essere scrupolosamente valutato al fine di non rischiare di lasciare capi feriti non recuperati. È fatto pertanto obbligo al coadiuvante la verifica dell'esito di ogni sparò

prima della continuazione dell'attività di controllo. In caso di colpi a vuoto o di ferimenti, la verifica dell'esito deve essere effettuata chiamando il ResCFT che nel caso coinvolgerà un conduttore con cane abilitato.

- m) In caso di ferimento il Coadiuvante è tenuto a sospendere ogni altra attività di controllo e ad impegnarsi nel coadiuvare il conduttore nella ricerca del capo ferito, attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal conduttore stesso e secondo le indicazioni del ResCFT.
- n) Al termine della stagione di controllo ogni coadiuvante è tenuto a riconsegnare il Libretto di selecontrollo debitamente compilato e le fascette datario non utilizzate al caposquadra che le consegna al ResPNS.

Per le violazioni alla presente disciplina dell'attività di controllo trovano applicazione le sanzioni previste dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, dalla L.p. 24/1991, art. 46, c. 1, lett. s) - con riferimento alle violazioni di carattere amministrativo, e 49 e dalla L.p. 11/2007 per quanto riguarda il transito sulle strade forestali.

Resta ferma in capo al Dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

A solo titolo esemplificativo rilevano penalmente:

- Abbattimento anche fortuito di altre specie;
- Abbattimento di cervi al di fuori dell'area di controllo;
- Uscita e/o Abbattimento di cervi in una giornata in cui la squadra non era autorizzata;
- Uscita e/o Abbattimento di cervi in una macroarea in cui la squadra non era autorizzata;
- Mancato conferimento del capo abbattuto al Centro di Raccolta.

Nel caso di utilizzo di armi o mezzi non consentiti da questa disciplina si rinvia alle sanzioni previste dall'ordinamento e si dispone la cancellazione dall'albo degli abilitati.

A definizione del procedimento penale cui consegua la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale di caccia ai sensi dell'art. 49 della L.p. 24/1991, comunicato dal competente Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette dispone la revoca dell'attestato di coadiuvante all'attività di controllo, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui al punto 6 del presente regolamento.

A definizione ai sensi della l. 689/1981 del procedimento amministrativo per violazioni punite ai sensi della L.p. 24/1991, comunicato dal competente Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette dispone l'applicazione – a far data dal giorno seguente al provvedimento - dei periodi di sospensione dell'abilitazione al controllo secondo la seguente tabella:

Tabella – Penalità disciplinari

Violazione	Penalità disciplinare
Abbattimento di cervi maschi adulti con presenza di corona su una o entrambe le stanghe.	Sospensione dall'attività di controllo per 2 anni e perdita della prelazione sul capo abbattuto
Nel caso di chiusura della classe maggiore (cervo con numero di punte superiori a 8), abbattimento di cervi maschi adulti privi di corona ma con numero di punte superiori a 8.	Sospensione dall'attività di controllo per 1 anno e perdita della prelazione sul capo abbattuto
Mancata apposizione della fascetta-datario al capo abbattuto	Cancellazione dall'albo degli abilitati
Abbattimento di cervi di classi di sesso/età non conformi perché chiuse/non autorizzate fatte salve le tolleranze previste e nel limite del dimensionamento	Sospensione dall'attività di controllo per 1 mese e perdita della prelazione sul capo abbattuto; in caso di reiterazione,

del piano.	cancellazione dall'albo degli abilitati.
Uscita senza aver compilato e imbucato l'apposita dichiarazione (scheda C).	Sospensione dall'attività di controllo per 1 mese.
Mancata segnalazione telefonica al ResCFT dell'avvenuto sparo con specificazione del relativo esito (sparo non andato a segno, avvenuto abbattimento o ferimento di un capo).	Sospensione dall'attività di controllo per 1 mese.
Mancata apposizione della fascetta-datario al capo abbattuto lungo il tendine d'achille di una delle zampe posteriori.	Sospensione dall'attività di controllo per 1 anno e perdita della prelazione sul capo abbattuto.
Mancata compilazione al termine della giornata di controllo delle schede A e B del libretto e mancata consegna della scheda B in una delle apposite cassette.	Sospensione dall'attività di controllo per 2 settimane.
Mancato conferimento al Centro di Raccolta dei campioni organici previsti per i monitoraggi biometrico-sanitari.	Sospensione dell'incentivo previsto dall'art. 12; Sospensione dall'attività di controllo per 1 mese dopo 3 mancati conferimenti; in caso di reiterazione, sospensione per l'intera stagione di controllo.
Mancata riconsegna delle fascette-datario non utilizzate alla fine della stagione di controllo.	Sospensione dall'attività di controllo per 2 mesi al caposquadra oppure al coadiutore ritenuto responsabile dal caposquadra stesso.
Mancato avviso, entro le 12.00 del giorno precedente, di non uscita nella macroarea .	Sospensione dall'attività di controllo per una giornata. Da applicare nel calendario uscite della settimana seguente a tutta la squadra.
Adozione di comportamenti non conformi al Prontuario (Allegato 5)	Sospensione dall'attività di controllo per 2 settimane

La correttezza dei prelievi e l'accertamento delle violazioni alle disposizioni dal presente regolamento, viene verificata dagli Agenti del Corpo Forestale Trentino nell'ambito dell'attività di sorveglianza, ai sensi dell'art. 44 ter, comma 2 della L.P. 11/2007. Al ricevimento di un provvedimento di sospensione del permesso annuale di caccia, disposto dal Dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, o del provvedimento di sospensione dell'abilitazione al controllo, disposto dal Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, il Coadiuvante è tenuto a consegnare il libretto di selecontrollo al ResCFT.

Il libretto di selecontrollo viene riconsegnato al Coadiuvante alla scadenza del periodo di sospensione disposto dal Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.

10. Obblighi in materia di igiene dei prodotti alimentari

In base ai regolamenti della Comunità Europea - Regolamenti (CE) n.852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari, n. 853/04 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;, Regolamenti (CE) n. 854/04 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, n. 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali), l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante "Linee guida applicative del regolamento (CE) n. 852 del 2004 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (Rep.n°2470/09.02.2006)", l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animali" (Rep. Atti n. 253/CSR del 17/10/2009), deliberazione della Giunta provinciale n. 1213 del 16/07/2021 di recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province

autonome concernente le “Linee guida in materia di igiene delle carni da selvaggina selvatica”, deliberazione della Giunta provinciale n. 1625 del 16/10/2020 relativa alla “persona formata” - è reso obbligatorio al coadiuvante (persona formata) il conferimento dei capi abbattuti presso apposito Centro di Raccolta (CdR) (nominativo ed indirizzo vengono comunicati ai coadiuvanti prima dell’inizio di ogni stagione di controllo). Il Centro di Raccolta è individuato dal Parco preliminarmente all’avvio delle attività di controllo mediante provvedimento del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette. E’ altresì obbligatorio il conseguente trasferimento delle carcasse a un “Centro di Lavorazione della Selvaggina, come definito al punto 1.18, Sezione I dell’allegato I del Regolamento n. 853/2004/CE, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollinatura sanitaria.”

Ciascun capo abbattuto di cervo deve obbligatoriamente giungere al Centro di Raccolta nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto della normativa sopra citata, completamente eviscerato, ma con gli organi/campioni, richiesti dal Parco, contestualmente consegnati. Questi, se asportati, dovranno essere consegnati riposti in un sacco a parte sul quale viene indicato il numero della fascetta apposta al capo.

I coadiuvanti sono tenuti al rispetto delle norme e delle procedure previste dai regolamenti della Comunità Europea n. 852/04 e n. 853/04.

Nel rispetto della disciplina sopra richiamata, si rimanda in particolare al capitolo 5 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1213 del 2021 che stabilisce che la selvaggina, le cui carni sono destinate alla commercializzazione, deve essere obbligatoriamente lavorata e sottoposta a ispezione veterinaria presso un Centro di Lavorazione della Selvaggina (CLS), riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Sulla base delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di contratti con proprio provvedimento il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette individuerà il Centro di Lavorazione della Selvaggina preliminarmente all’avvio delle attività di controllo.

11. Rilievi biometrici

Ciascun capo abbattuto in controllo deve essere sottoposto ai campionamenti ed alle misurazioni biometriche previste. Il Responsabile del monitoraggio (ResMONIT) è tenuto a rilevare su ciascun capo abbattuto e a registrare sull’apposita scheda (in Allegato 3 al presente regolamento) le informazioni e le misure biometriche riportate nell’apposito Registro delle valutazioni biometriche e delle attività di controllo. I rilievi biometrici vengono effettuati presso il Centro di Raccolta/Centro di Lavorazione della Selvaggina.

12. Proprietà e cessione delle spoglie

Le spoglie dei cervi abbattuti sono patrimonio indisponibile dello Stato. Il Parco, nel rispetto della normativa vigente e a seguito di visita ispettiva veterinaria presso il Centro di Lavorazione della Selvaggina, provvede alla vendita delle spoglie degli animali prelevati e ritenuti idonei alla commercializzazione, al prezzo definito nell’ambito delle procedure stabilite in materia di contratti.

Con successivo provvedimento della Giunta provinciale sono nel caso definiti i criteri per la cessione dei capi abbattuti, anche con diritto di prelazione da parte dei coadiuvanti, i prezzi per l’acquisto delle mezzene da parte dei coadiuvanti anche in considerazione dell’impegno richiesto nell’attività di controllo, le modalità per definire il prezzo al kg per l’acquisto dei capi, la previsione di un’indennità chilometrica riconosciuta ai coadiuvanti per il trasporto al Centro di Raccolta dei capi abbattuti.

Le carcasse che, a seguito della visita ispettiva veterinaria presso il Centro di Lavorazione della Selvaggina, verranno ritenute non idonee alla commercializzazione, per incuria nel trattamento delle spoglie o a seguito di ferite di arma da fuoco che hanno particolarmente danneggiato le spoglie, dovranno essere smaltite a cura del Parco.

Le mandibole dei capi abbattuti e il trofeo dei maschi rimangono di proprietà del Parco.